

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3097 del 27/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ZANETTI FABIO con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Croppi Clara Colitto n. 34. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata area estrattiva Serceto - ambito 2 in Comune di Predappio, Località Serceto.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3220 del 27/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ZANETTI FABIO con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Croppi Clara Colitto n. 34. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata area estrattiva Serceto - ambito 2 in Comune di Predappio, Località Serceto.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 14/02/2025, acquisita al Prot. Com.le 1752 e da Arpae al PG/2025/30188, dall'Impresa Individuale ZANETTI FABIO avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Croppi Clara Colitto n. 34, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata area estrattiva Serceto - ambito 2 in Comune di Predappio, Località Serceto, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Visto che con D.G.C. n. 116 del 18/07/2013 il Comune di Predappio ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i., il progetto per la realizzazione, mediante attività estrattiva, di un'area di laminazione delle piene ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PIAE della Provincia di Forlì-Cesena, Ambito 2 "Serceto" del PAE del Comune di Predappio presentato dalla Ditta Zanetti Fabio;

Evidenziato che la deliberazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/31446 del 18/02/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/43167 del 06/03/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 26/03/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 3477 e da Arpae al PG/2025/58435;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/05/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 3664 del 01/04/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/61450;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e

s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale ZANETTI FABIO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Impresa Individuale ZANETTI FABIO** (P.IVA 01585200403) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Croppi Clara Colitto n. 34, **per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata area estrattiva Serceto - ambito 2 in Comune di Predappio, Località Serceto**.
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i..
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalla coltivazione della cava (rimozione cappellaccio e stoccaggio in cumuli, estrazione del materiale (ghiaia, sabbia) con escavatore, caricamento sui mezzi e trasporto all'esterno per la vendita), afferente all'ambito 2 (P.A.E.) "Serceto".

Con D.G.C. n. 116 del 18/07/2013 il Comune di Predappio ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i., il progetto per la realizzazione, mediante attività estrattiva, di un'area di laminazione delle piene ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PIAE della Provincia di Forlì-Cesena, Ambito 2 "Serceto" del PAE del Comune di Predappio presentato dalla Ditta Zanetti Fabio.

La deliberazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni di polveri è di seguito indicata:

18. in fase di coltivazione e asportazione del cappellaccio, nonché di realizzazione dei rilevati, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste in tale fase, quali:

- *copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni;*
- *si dovrà provvedere nel periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali e invernali all'umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio, dei rilevati e delle vie di transito non asfaltate. La pista di accesso all'area di cava non asfaltata dovrà nello specifico essere umidificata quotidianamente secondo le modalità suddette per l'intera lunghezza della stessa;*
- *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
- *il limite di velocità dei mezzi all'interno del sito e lungo l'intera strada di accesso, comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, dovrà essere di 10 km/h.*

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota prot. n. PG/2025/31446 del 18/02/2025 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Predappio;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGN 2226 del 26/02/2025, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/37740 del 26/02/2025, il Comune di Predappio ha espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportato:

“In riferimento all'istanza in oggetto ed alla Vs. nota prot. 31446 del 18/02/25 registrata al prot. 1752 di indizione della Conferenza di Servizi;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti dai quali si evince che l'area interessata è individuata come “area di cava” dal vigente Piano delle Attività Estrattiva Comunale PAE, in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, per quanto di competenza”.

Con nota PG/2025/39016 del 28/02/2025, aggiornata in data 04/04/2025 prot. n. PG/2025/63959, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 08/05/2025 prot. n. 119297, acquisita al prot. PG/2025/85536 del 08/05/2025, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all'indizione della conferenza dei servizi relativa all'istanza della ditta in oggetto, ns. prot. 0044961/2025 del 18/02/2025,

valutata la documentazione trasmessa e le successive integrazioni del 27/03/2025 ns. prot. 0081933/2025,

per quanto di specifica competenza dello scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole, ribadendo la necessità di pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. compreso Allegato IV paragrafo 1.11 Locali di riposo/refezione), in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la protezione dai rischi ambientali ed il benessere sul luogo di lavoro degli addetti all'attività lavorativa di cui trattasi, descritta nella domanda di AUA agli atti di durata pari a 8 ore/giorno per 240 giorni/anno per 12 mesi/anno presso la Cava Serceto configurabile come sede distaccata della Ditta di cui trattasi”.

Con nota PG/2025/86501 del 09/05/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...

Descrizione del ciclo produttivo e valutazione delle emissioni di polveri diffuse

L'area di cava da autorizzare fa parte di una più ampia zona inserita nel PAE del Comune di Predappio Ambito Estrattivo n. 2: ad oggi i settori di cava I, II e III e IV a sono già stati coltivati e sono esauriti. Rimangono da coltivare ed estrarre i materiali presenti nei settori IV b, IV c e IV d. Per terminare questa attività verranno estratti i materiali ghiaiosi e sabbiosi presenti lungo la viabilità interna alla cava, utilizzata dai mezzi in ingresso e in uscita.

L'attività di estrazione prevede la movimentazione di circa 50000 m³ totali di materiale composto sia da terreno vegetale (30000 m³) sia materiale ghiaioso e sabbioso (20000 m³). In base agli studi geologici dell'area, si valuta una percentuale di ghiaia del 90% rispetto ad un 10 % di sabbia. A questi si aggiungono i quantitativi da estrarre nell'area utilizzata come viabilità interna, stimati in circa 12000 m³, di cui l'85 % costituito da ghiaia e sabbia.

Le attività previste generano emissioni in atmosfera di polveri diffuse, valutate seguendo le indicazioni delle Linee Guida redatte da ARPAT; in particolare sono state individuate come sorgenti le seguenti attività:

- *Asportazione del cappello vegetale esistente (settore IV b,c,d e settore viabilità interna) con accumulo temporaneo in attesa di riutilizzo del materiale per la sistemazione finale della vasca di laminazione (7950 m³/anno per 60 giorni con formazione di circa 10 cumuli di altezza massima 4 m);*
- *estrazione di ghiaia e sabbia del settore IV B,C,D e del materiale sotto all'area della viabilità interna di cantiere: tali materiali vengono estratti, caricati immediatamente su camion e allontanati dal centro per la successiva vendita (7550 m³/anno per 60 giorni lavorativi all'anno);*
- *ripristino dell'area mediante movimentazione del materiale vegetale estratto in precedenza, in particolare i cumuli relativi al settore già coltivato vengono utilizzati per il ripristino del settore precedente (7950 m³/anno);*
- *sistemazione finale dell'area, costituita da piantumazione di una fascia alberata, inserimento di tubi bypass per unificare l'area di laminazione, rimodellamento della barriera in terra che separa i recettori dall'area di laminazione.*

L'attività avrà una durata di 4 anni per 240 giorni annuali e durata delle attività di 10 ore/giorno nel periodo estivo mentre in inverno le attività si fermano con il calare del sole.

Si riporta la tabella di sintesi delle emissioni stimate di PM10 a partire dai fattori emissivi proposti dalle linee guida ARPAT e considerando le diverse fasi di lavorazione calcolate dal proponente:

...omissis...

Si sottolinea che le diverse fasi operative sono seguite da un unico addetto per cui, ad esclusione delle emissioni dovute all'erosione eolica dei cumuli che si considera sempre presente, gli altri apporti non avvengono mai in contemporanea. La fase più critica dal punto di vista delle emissioni è la fase 2; in particolare l'emissione più critica di polveri in atmosfera è quella relativa al transito di mezzi su strade non asfaltate.

Nell'intorno dell'area di cava sono stati individuati 4 recettori costituiti da civili abitazioni e posti a distanze comprese tra 83 m (R2) e 105 m (R3) dal confine di cava. Il proponente dichiara che il recettore R1 È un rudere disabitato di proprietà dell'area di cava che il proprietario non intende ristrutturare.

La compatibilità dell'attività è stata valutata secondo quanto previsto dalle Linee Guida di ARPAT che prevedono, per distanze dei recettori comprese fra 50 e 100 m e per una durata cautelativa dell'attività compresa fra 200 e 250 giorni, un limite di emissione entro il quale non c'è necessità di mitigazione pari a 174 g/h di PM10, a fronte di una emissione stimata di 163 g/h per la fase 2 (considerando comunque sempre presente il contributo dato dall'erosione eolica dei cumuli).

In considerazione delle stime sopra riportate non si rilevano motivi ostativi al progetto presentato qualora vengano posti in essere opportuni sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse, sotto riportati ad integrazione anche di quanto già proposto dalla ditta.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

1. *Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di scavo e trasporto del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni.*
2. *La velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, è di 20 km/h.*
3. *Le piste interne alla cava e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione con aggiunta, secondo necessità, di materiale inerte non polverulento.*
4. *Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste interne alla cava e dei tratti stradali non asfaltati nonché dei cumuli presenti, almeno 2 volte al giorno limitatamente ai periodi non piovosi.*
5. *Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre*

eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.

- 6. Si dovrà prevedere, per quanto possibile, l'ubicazione degli accumuli di materiale movimentato il più lontano possibile dai recettori individuati.*
- 7. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario, al fine di non ingenerare fraintendimenti, indicare come velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, non 20 km/h come proposto nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa e ma 10 km/h, come stabilito al punto 18. della D.G.C. n. 116 del 18/07/2013 con cui il Comune di Predappio ha concluso la procedura di verifica (screening).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 14/02/2025 P.G.N. 1752, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera** derivanti dall'attività di coltivazione di una cava per l'estrazione di ghiaia e sabbia, afferente all'ambito 2 (P.A.E.) “Serceto”, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a. dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di scavo e trasporto del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni;
 - b. la velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, è di 10 km/h;
 - c. le piste interne alla cava e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione con aggiunta, secondo necessità, di materiale inerte non polverulento;
 - d. dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste interne alla cava e dei tratti stradali non asfaltati nonché dei cumuli presenti, almeno 2 volte al giorno limitatamente ai periodi non piovosi;

- e. dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava;
 - f. si dovrà prevedere, per quanto possibile, l'ubicazione degli accumuli di materiale movimentato il più lontano possibile dai recettori individuati;
 - g. in caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Predappio la data di messa in esercizio della attività di coltivazione della cava di arenaria, con un anticipo di almeno 15 giorni.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta in data 14/02/25 e registrata al Prot. Com.le 1752 comprensiva della documentazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica;

Visto il parere favorevole rilasciato di Arpae distretto di Forlì con nota prot. 58939 del 28/03/25;

Visto l'art. 8, comma 6 della L. 447/1995 e smi;

PRESCRIZIONI

1. qualora il ricettore R1 dovesse essere in futuro ristrutturato, ottenendo il titolo di abitabilità, con l'attività di cava attiva, sarà compito del committente fornire una adeguata relazione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995;
2. si evidenzia che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR n. 59/2013 e smi, qualunque variazione all'attività, ovvero agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, (redatto in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente al Comune, al fine di valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;

Il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.